

TI_GERICHTE 12.1996.78 vom 4. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.78

FR: TI_GERICHTE 12.1996.78 du 4 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.78 del 4 settembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

Accertato il costo delle riparazioni, le parti contestano l'attribuzione di responsabilità operata dal Pretore: - l'attore vorrebbe vedere condannata la convenuta anche per i difetti del sistema di smaltimento delle acque, non ritenendo condivisibile l'applicazione in suo danno dell'art. 369 CO fatta dal Pretore; - la convenuta condivide invece l'applicazione dell'art. 369 CO ma sostiene che di conseguenza andrebbero poste a carico dell'attore anche altre poste di riparazione, e contesta per contro la propria responsabilità a seguito della natura del terreno e dell'economicità dell'opera.

E. 5

L'art. 369 CO prevede che il committente non può fare valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espreso parere dell'appaltatore o in altra maniera. Le premesse per l'applicazione di questa norma in favore dell'appaltatore, che sopporta l'onere della prova in proposito (Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1914; Gautschi , Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due: in primo luogo occorre che il difetto dell'opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch , opera citata, n. 1917), e in secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l'unica determinante per l'insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch , opera citata, n. 1918 e 1919).

E. 6

Nel caso di specie l'applicazione dell'art. 369 CO da parte del Pretore non può essere ritenuta corretta.

E. 6.1

La corretta lettura delle risultanze processuali non consente di ascrivere il difetto in questione unicamente alla concolpa del committente, ma anche al cedimento dell'edificio. La perizia a futura memoria è in effetti esplicita nell'indicare quale concausa del problema di evacuazione delle acque chiare il cedimento dell'edificio (pag. 16, punto 53431; pag. 13, punto 53412), il che è del resto ovvio se si considera che il problema era conseguente ad un'insufficiente pendenza della canalizzazione, causata appunto da una parte dalla richiesta di modifica del tracciato della canalizzazione stessa (complemento a perizia a futura memoria, pag. 4, punto 2.2.3), e dall'altra proprio dal parziale cedimento dell'edificio, che ha aggravato il già esistente problema di pendenza. A non averne dubbi, la circostanza è

sicuramente ascrivibile alla convenuta o come esecutrice dell'opera, oppure nella sua qualità di progettista e responsabile dei calcoli statici (perizia a futura memoria, pag. 13 e 14; deposizione ing. _____).

E. 6.2

Merita qualche precisazione anche la motivazione con cui al committente è stata attribuita la responsabilità (ancorché a mente di questa Camera solo a livello di concausa) del problema di smaltimento delle acque chiare. Non si può in effetti affermare che l'attore abbia richiesto delle modifiche del progetto delle canalizzazioni, ma semmai che egli ha richiesto delle modifiche dell'opera che hanno comportato modifiche anche al previsto sistema di canalizzazione (deposizione teste _____). Tali modifiche hanno reso meno funzionale il sistema rispetto al progetto originario, dal che la necessità di una pompa di evacuazione per ovviare al rischio di infiltrazione d'acqua dal pavimento, soluzione che, seppure con riserva (perizia a futura memoria, pag. 17, punto 53436) poteva essere efficace (supplemento a perizia a futura memoria, pag. 4 e 5), ma che l'attore ha tuttavia immotivatamente rifiutato (deposizione teste _____, preferibile nella valutazione delle prove alle risposte di interrogatorio formale) in favore di quella illegale e all'atto pratico non efficace, di un collegamento con lo scarico delle acque scure.

E. 6.3

Deve perciò essere rivista l'attribuzione dell'esclusiva responsabilità all'attore per il difetto in questione, nel senso di una solo limitata corresponsabilità del committente, che conduce alla ripartizione tra i contendenti del costo di riparazione (Gauch , opera citata, n. 1920, 2050, 2051, 2062, 2063), da stabilire secondo l'apprezzamento del giudice (Gauch , opera citata, n. 2068), in questo caso in misura del 50% a carico di ciascuna parte.

E. 7

La convenuta afferma che il costi connessi alla sistemazione del sistema di smaltimento delle acque chiare sarebbero superiori a quelli ritenuti dal Pretore.

E. 7.1

Il Pretore ha considerato a tal titolo fr. 37'306.50 (consid. 10), ovvero fr. 24'679.90 per il rifacimento del sottofondo e del pavimento, fr. 626.20 pagati alla ditta _____ e fr. 12'000.-- per l'impermeabilizzazione (complemento a perizia giudiziaria, pag. 2).

E. 7.2

In realtà i fr. 12'000.-- dell'impermeabilizzazione, come già detto (consid. 3.4) non devono essere computati, mentre deve essere aggiunta la posizione di fr. 5'000.-- per la demolizione del pavimento, logica premessa agli altri lavori computati. Non può di contro venire imputata la somma di fr. 8'137'45, di cui alle due fatture della ditta _____ alla voce "ricerca e rifacimento canalizzazioni" (supplemento a perizia giudiziaria, pag. 2), trattandosi con ogni evidenza di interventi di altra natura, relativi all'impianto di acque scure e non delle acque chiare (perizia a futura memoria, pag. 14-16). Medesimo discorso vale per la posizione di fr. 6'300.-- relativa alla fattura della ditta ICR per lavori effettuati sul piazzale: contrariamente alla tesi della convenuta -che erroneamente argomenta richiamando la pag. 19 della perizia a futura memoria, irrilevante sul tema- anche questo importo riguarda il difetto nelle condutture delle acque scure, e non di quelle chiare (perizia a futura memoria, pag. 16, punto 53429; pag. 19, punto 53437 e contrario). E' per contro vero che buona parte della fattura di fr. 5'850.-- per direzione lavori concerne i lavori di

eliminazione dei difetti del sistema di smaltimento delle acque chiare, per i quali l'attore è corresponsabile. Ritenute le proporzioni dei vari importi, si giustifica di computare detta fattura in via equitativa per fr. 3'500.-- su questi lavori e per la rimanenza su lavori a carico della convenuta.

E. 8

L'importo a carico della convenuta non può essere ridotto a dipendenza della natura del terreno, e questo a prescindere dalla questione a sapere se l'attore era o meno a conoscenza delle particolarità del terreno. Era infatti compito della convenuta quello di fornire un'opera esente da difetti, e questo qualunque fosse il terreno su cui costruire. Tale risultato avrebbe magari comportato spese maggiori, così che la circostanza avrebbe avuto importanza in un'eventuale lite sul maggior costo dell'opera conseguente alla natura del terreno, ma non invece in una controversia dipendente dalla difettosità dell'opera, che non può essere scusata.

E. 9

Il medesimo discorso vale per la timida censura della convenuta riguardante l'asserito desiderio del committente di costruire in economia: tale desiderio, se concretizzato, si riflette sul valore dell'opera, ma non giustifica in alcun modo la presenza di difetti del tipo di quelli constatati nella specie.

E. 10

E' infine da respingere il tentativo della convenuta (appello, punto 9c, pag. 11 e 12) di sottrarsi alla responsabilità per la riparazione delle lesioni alle strutture portanti (fr. 6'000.--, autoridotti a fr. 3'000.-- in base all'errata considerazione secondo cui l'altra metà del danno non sussisterebbe, così come affermato al punto 2b dell'appello, pag. 4 e 5). Il perito a futura memoria, con riferimento all'opera effettivamente realizzata, ha infatti chiaramente indicato la presenza di intollerabili carenze della progettazione e forse anche nell'esecuzione della struttura in cemento armato (pag. 11 e 12, punto 5313) quali cause del difetto. Sono per contro irrilevante le circostanze addotte a propria difesa dall'appaltatrice, ovvero il fatto che in seguito il committente richiese una modifica dell'opera ed eseguì personalmente il riempimento di terra contro la parete rivelatasi inadeguata a sopportare lo sforzo: anche tale modifica risulta essere stata progettata dalla convenuta (preventivo doc. 12, posizione 1), che se ne è perciò assunta la responsabilità, e questo evidentemente anche con riferimento all'effetto delle modifiche sulle opere esistenti. Di nessuna pertinenza è di conseguenza il fatto che la formazione del piazzale e il riempimento di materiale contro il muro in questione siano stati eseguiti dall'attore, non risultando dagli atti -né la convenuta difende siffatta tesi- che i problemi siano stati causati dalla difettosa esecuzione di tali opere.

E. 11

In virtù dei considerandi che precedono, il costo complessivo di eliminazione dei difetti di fr. 64'164.75 (consid. 3.4) va suddiviso in fr. 33'806.50 relativi ai problemi di evacuazione delle acque chiare (pari ai fr. 626.60 + fr. 24'679.90 già ritenuti dal Pretore + fr. 3'500.-- per direzione lavori + fr. 5'000.-- per la demolizione del pavimento) e fr. 30'358.25 per l'eliminazione degli altri difetti. Dovendosi suddividere in parti uguali il primo importo, ne segue che la convenuta è complessivamente debitrice di fr. 16'903.25 (fr. 33'806.50 :2) + fr. 30'358.25, ovvero fr. 47'261.50. Stante una richiesta di condanna di quasi fr. 137'000.--, ne segue che l'attore soccombe per 2/3 e la convenuta per 1/3, dal che la conferma del

giudizio pretorile quo al risarcimento dei costi preprozessuali. In definitiva la petizione è da accogliere per fr. 51'097.05 oltre interessi (fr. 47'261.50 + fr. 3'835.55), e la riconvenzionale per fr. 2'800.65 oltre interessi, come stabilito dal Pretore. L'appello dell'attore è per tanto parzialmente accolto, mentre quello della convenuta è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Non si attribuiscono tuttavia ripetibili di appello all'attore, che non ha presentato osservazioni al gravame avversario. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 2 aprile 1996 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 12 marzo 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. _____, è condannata a pagare ad _____, fr. 51'097.05 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 1989. Per tale importo è tolta l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'UEF di Mendrisio del 5 settembre 1989. 2. La spese e la tassa di giustizia di fr. 3'800.-- dell'azione principale sono a carico dell'attore per 2/3 e della convenuta per 1/3. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 3'800.-- per parte di ripetibili. 3. e 4. Invariati II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 850.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 1'500.-- per ripetibili parziali di appello. III. L'appello 17 aprile 1996 di _____ è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 850.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. V. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.